

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 maggio 2006

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di maggio dell'anno duemilasei con inizio alle ore tredici e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Si fa altresì menzione che l'Assessore Giuseppe ISABELLON lascia la seduta alle ore 13.27, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1413, e che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ lascia la seduta alle ore 13.50, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1424.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1426** OGGETTO :

FISSAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI ORGANI DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE, AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 FEBBRAIO 1999, N. 1 "ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Presidente della Regione, Sig. Luciano Caveri, richiama il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta".

Rileva che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del regolamento suddetto, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, sentite le associazioni degli enti locali, all'inizio di ogni legislatura della Regione, sono fissati i limiti massimi del compenso spettante all'organo di revisione per le funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

Comunica che le disposizioni contenute nel Titolo VIII del regolamento regionale hanno avuto piena applicazione, per la prima volta, in conseguenza del rinnovo degli organi politici derivante dalle elezioni amministrative del 7 maggio 2000.

Richiama, a tale proposito, la deliberazione della Giunta regionale n. 2968 del 4 settembre 2000 ad oggetto: "Fissazione dei limiti massimi del compenso spettante agli organi di revisione degli enti locali della Regione, ai sensi dell'art. 69 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n° 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta".

Evidenzia che con la deliberazione sopra richiamata era stato fissato come segue il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione per le funzioni di cui all'art. 67, comma 1) lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento regionale 1/1999:

- *il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione per le funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento regionale 1/1999 è calcolato in rapporto al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale impegnate da ogni ente con esclusione delle spese per rimborso di prestiti e delle spese per servizi per conto di terzi, determinato sulla base degli importi desunti dai conti consuntivi dei quinquenni precedenti; l'anno finale del primo quinquennio da prendere in considerazione è il penultimo precedente la nomina del revisore stesso; l'importo del compenso dovuto dovrà poi essere aggiornato annualmente, dopo l'approvazione dell'ultimo conto consuntivo;*
- *il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione singolo è determinato come segue:*
 - *compenso base attribuito per importi fino a £. 1.000.000.000 - £ 4.000.000;*
 - *sugli importi eccedenti £. 1.000.000.000 e fino a £. 3.000.000.000 – maggiorazione pari all'1% dell'incremento;*
 - *sugli importi eccedenti £. 3.000.000.000 e fino a £. 5.000.000.000 – ulteriore maggiorazione pari all'0,8% dell'incremento;*
 - *sugli importi eccedenti £. 5.000.000.000 e fino a £. 8.000.000.000 – ulteriore maggiorazione pari allo 0,7% dell'incremento;*
 - *sugli importi eccedenti £. 8.000.000.000 e fino a £. 50.000.000.000 – ulteriore maggiorazione pari allo 0,3% dell'incremento;*
 - *sugli importi eccedenti £. 50.000.000.000 – ulteriore maggiorazione pari allo 0,001% dell'incremento;*
- *il limite massimo del compenso annuo spettante all'organo di revisione collegiale, composto di tre componenti, è determinato triplicando l'importo attribuibile, secondo i criteri suddetti, al singolo revisore;*
- *il limite massimo dell'eventuale maggiorazione del compenso annuo spettante al presidente del collegio non può superare il 50% del suo compenso;*
- *qualora il revisore venga nominato e/o cessi la sua funzione in corso d'anno allo stesso spetta un compenso rapportato al periodo di incarico.*

Rileva che, a seguito delle nuove elezioni regionali dell'8 giugno 2003 la Giunta regionale poteva rideterminare nuovamente, con specifico provvedimento, i limiti massimi del compenso all'organo di revisione.

Sottolinea che in un primo tempo non erano emersi elementi tali da richiedere una modifica della suddetta disciplina.

Evidenzia tuttavia che il capo del Servizio finanza e contabilità degli enti locali ha reso noto:

1. che nel mese di febbraio dell'anno 2004, a seguito di specifica richiesta di alcuni organi di revisione, è iniziata una fase di confronto e di collaborazione con gli stessi al fine di verificare ipotesi alternative;
2. che nel corso di tali confronti è stata valutata una diversa modalità di determinazione dei compensi che si basa sulle previsioni contenute negli artt. 37 "Funzioni di sindaco nelle società" e 38 "Funzione di revisore in enti pubblici" della tariffa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
3. che tale tariffario prevede un compenso, sia per i privati sia per gli enti pubblici, collegato all'effettuazione delle tipologie di funzioni di seguito elencate:
 - a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
 - b) i controlli sul bilancio d'esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
 - c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio (omissis);

e che per ogni tipologia di funzione prevede un compenso minimo e massimo correlato:

- per gli onorari di cui alla lettera a) al parametro, per i privati, dell'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio (omissis) e, per gli enti pubblici, delle entrate;
 - per gli onorari di cui alla lettera b) al parametro, per i privati, dell'ammontare complessivo del patrimonio netto (omissis) e, per gli enti pubblici, del fondo di dotazione;
 - per gli onorari di cui alla lettera c) al parametro, per i privati, del valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società e, per gli enti pubblici, del fondo di dotazione;
4. che è stata verificata la possibilità di ricondurre tali attività a quelle che la normativa regionale assegna agli organi di revisione nel modo seguente:
 - per la tipologia di cui alla lettera a): verifiche periodiche di cassa e di vigilanza;
 - per la tipologia di cui alla lettera b): parere su bilancio e rendiconto e attività connesse (es. partecipazione sedute Consiglio, attività istruttorie ecc.);
 - per la tipologia di cui alla lettera c): partecipazione a riunioni di organi collegiali (che non portino all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio e del Rendiconto), pareri su variazioni di bilancio e di Relazione Previsionale e Programmatica ed altri pareri formali;
 5. che, poiché il compenso dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del regolamento regionale 1/1999, deve essere determinato in relazione al totale delle spese correnti e al totale delle spese di investimento dell'ente locale, si sono ricondotti tali parametri alla media quinquennale del totale delle spese correnti e in conto capitale;
 6. che sono state in generale effettuate simulazioni dei compensi spettanti e che è emersa la necessità di rapportare il compenso non sulla base della media per gruppi di enti bensì in

relazione alla situazione finanziaria di ciascun ente, per mezzo della formula dell'“interpolazione”;

7. che i revisori hanno richiesto, in aggiunta al compenso, anche il rimborso delle spese di viaggio e che per quest'ultimo si è ipotizzato di applicare la disciplina prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dall'art. 40 del C.C.R.L., sottoscritto in data 24 dicembre 2002, che riconosce un'indennità chilometrica pari a $\frac{1}{4}$ del prezzo della benzina verde;
8. che il compenso per il collegio dei revisori, qualora previsto, è costituito dalla somma del compenso spettante ad ogni singolo revisore, in relazione alle funzioni dallo stesso espletate, con un incremento per il Presidente.

Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 3976 dell'8 novembre 2004 avente ad oggetto “Approvazione di un protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali per la costituzione del «Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta»”.

Precisa che il Comitato, in base a quanto previsto nel regolamento per il funzionamento, si articola in due sezioni: finanza e contabilità.

Evidenzia che tra le funzioni della Sezione contabilità, ai sensi del protocollo d'intesa, rientra la formulazione di proposte di modifica della normativa regionale in materia.

Sottolinea che, in particolare, la Sezione contabilità del Comitato stesso ha collaborato con il Servizio finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile ai fini della definizione del compenso agli organi di revisione.

Evidenzia che il capo del Servizio finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge anche funzioni di coordinatore della Sezione contabilità del Comitato sopracitato, ha reso noto:

1. che le suesposte ipotesi sono state esaminate, discusse ed in parte riviste, anche al fine di non incrementare in misura troppo rilevante il costo a carico degli enti, nel corso di alcune riunioni della Sezione contabilità, svoltesi tra maggio e luglio 2005, cui hanno partecipato anche i revisori dei conti in qualità di membri effettivi, e nel corso delle quali si è concordato:
 - *che il limite massimo annuo spettante all'organo di revisione degli Enti Locali di cui all'art. 69 comma 1 del regolamento regionale 1/1999 è commisurato all'espletamento delle seguenti attività:*
 - a) *verifiche periodiche di cassa e di vigilanza: tali verifiche sono previste dall'art. 58, commi 1 e 2, e dall'art. 67, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 1/1999;*
 - b) *parere su bilancio e relazione sul rendiconto: tali pareri sono previsti dall'art. 67, comma 1, lettere b) e d) del regolamento regionale 1/1999. Nell'espressione di tali pareri sono ricomprese tutte le attività connesse tra cui, in particolare, la partecipazione alle sedute del Consiglio, le attività istruttorie, ecc;*
 - c) *partecipazione, a riunioni di organi collegiali (che non portino all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e del rendiconto) nonché l'espressione di pareri formali (tra cui pareri su variazioni di bilancio e di Relazione Previsionale e Programmatica, altri pareri ecc...);*
 - *che la periodicità e le modalità per le attività di cui sopra sono determinate o nel regolamento di contabilità dell'ente o nell'atto di affidamento dell'incarico;*
 - *che per la definizione del compenso, il totale delle spese correnti e in conto capitale è determinato nel seguente modo:*

- devono essere sommate la media aritmetica delle spese correnti di cinque annualità di bilancio e la media aritmetica delle spese in conto capitale sempre di cinque annualità di bilancio;
 - da tale somma vanno escluse le spese per rimborso di prestiti e le spese per servizi per conto di terzi;
 - gli importi delle spese correnti e in conto capitale devono essere desunti dai rendiconti approvati dall'ente;
- che il quinquennio di riferimento resta fisso ed è riferito al periodo 1999/2003, aggiornabile al periodo 2000/2004;
 - che sul totale delle spese correnti e in conto capitale, come sopra calcolato, viene determinato il limite massimo del compenso all'organo di revisione singolo in relazione alle attività sopra indicate ai punti a), b) e c) nel seguente modo:
 - a) l'onorario per ogni verifica periodica è determinato come segue:
 - da Euro 258.228,45 a Euro 2.582.284,49 un compenso da Euro 619,75 a Euro 1.239,50: 4;
 - da Euro 2.582.284,50 a Euro 25.822.844,94 un compenso da Euro 1.239,51 a Euro 2.478,99: 4;
 - oltre Euro 25.822.844,95 un compenso da Euro 2.479,00 a Euro 4.131,66: 4.
 - b) l'onorario per il parere sul bilancio e l'onorario per la relazione sul rendiconto sono determinati come segue:
 - da Euro zero a Euro 1.600.000,00 un compenso da Euro 516,46 a Euro 774,69;
 - da Euro 1.600.001,00 a Euro 2.500.000,00 un compenso da Euro 774,70 a Euro 1.291,13;
 - da Euro 2.500.001,00 a Euro 6.500.000,00 un compenso da Euro 1.291,14 a Euro 2.065,83;
 - da Euro 6.500.001,00 a Euro 20.000.000,00 un compenso da Euro 2.065,84 a Euro 3.098,74;
 - oltre Euro 20.000.001,00 importo fisso di Euro 3.098,75 per il parere sul bilancio ed importo fisso di Euro 3.098,75 per la relazione sul rendiconto;
 - c) l'onorario per la partecipazione ad ogni riunione e l'espressione di ciascun parere formale è determinato come segue:
 - fino a Euro 1.000.000,00: Euro 130,00;
 - da Euro 1.000.001,00 a Euro 3.300.000,00: Euro 170,00;
 - da Euro 3.300.001,00 a Euro 6.400.000,00: Euro 220,00;
 - oltre Euro 6.400.001,00: Euro 250,00;
 - che per il calcolo del compenso deve essere utilizzata la formula dell'interpolazione di seguito illustrata:

"compenso minimo + [(compenso massimo – compenso minimo) / (parametro massimo – parametro minimo) x (tot. Spese correnti + c.to capitale dell'ente – parametro minimo)]";
 - che il compenso del "collegio" dei revisori è determinato:
 - a) per i singoli membri, in base all'attività svolta da ogni componente per ciascuna tipologia di attività;
 - b) per il Presidente del collegio, un incremento del 25% sull'importo a lui spettante per ciascuna tipologia di attività;
 - che è previsto il rimborso per le spese di viaggio calcolato applicando la disciplina prevista, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, dall'art. 40 del C.C.R.L., sottoscritto in data 24 dicembre 2002, che riconosce un'indennità chilometrica pari a 1/4 del prezzo della benzina verde;
 - che la decorrenza del nuovo compenso coincide con la nomina dei nuovi organi di revisione a seguito delle elezioni amministrative dell'8 maggio 2005;
2. che all'inizio del mese di luglio 2005 l'ordine dei dottori commercialisti (interessati dal Dott. Louvin, componente del Comitato) ha condiviso l'impostazione generale della proposta, richiedendo però che i nuovi compensi vengano applicati a partire dal 1° gennaio 2005;

3. che i revisori hanno ritenuto opportuno prendere contatti in via informale con il Consiglio Permanente degli Enti Locali per avviare un confronto preventivo;
4. che a tal fine è stata trasmessa nel mese di ottobre la suddetta proposta al Consiglio Permanente degli Enti Locali;
5. che il Comitato esecutivo del Consiglio Permanente degli Enti Locali con nota del 6 dicembre 2005, prot. n. 7612, a firma del Presidente, ha comunicato di condividere il metodo di calcolo, in quanto lo stesso tiene maggiormente conto dell'attività realmente svolta dal revisore presso gli enti, ma ha proposto la data del 1° gennaio 2006 quale momento di decorrenza per l'applicazione delle nuove tariffe e ha manifestato la propria contrarietà a rimborsare anche le spese di trasferta;
6. che la Sezione contabilità, in una successiva riunione, svoltasi nel mese di dicembre 2005, ha sostanzialmente condiviso le suddette richieste;
7. che in una ulteriore riunione di febbraio 2006 la Sezione contabilità ha richiesto di effettuare alcune modifiche e precisazioni formali sulla definizione del compenso, cosicché la proposta finale condivisa risulta essere la seguente:
 - *il compenso è commisurato all'espletamento delle seguenti attività:*
 - a) *verifiche periodiche di cassa e di vigilanza: tali verifiche sono previste dall'art. 58, commi 1 e 2, e dall'art. 67, comma 1, lettere c) e f) del regolamento regionale 1/1999;*
 - b) *parere su bilancio e relazione sul rendiconto: tali pareri sono previsti dall'art. 67, comma 1, lettere b) e d) del regolamento regionale 1/1999. Nell'espressione di tali pareri sono ricomprese tutte le attività connesse tra cui, in particolare, la partecipazione alle sedute del Consiglio, le attività istruttorie, ecc;*
 - c) *partecipazione, se richiesta, a riunioni di organi collegiali (che non portino all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e del rendiconto) nonché l'espressione di pareri formali (tra cui pareri su variazioni di bilancio e di Relazione Previsionale e Programmatica, altri pareri ecc...) : tali attività sono previste dall'art. 67, comma 1, del regolamento regionale 1/1999;*

le modalità per le attività di cui sopra sono determinate o nel regolamento di contabilità dell'ente o nell'atto di affidamento dell'incarico o in apposito disciplinare sottoscritto tra le parti;
 - *per la definizione del compenso, il totale delle spese correnti e in conto capitale è determinato nel seguente modo:*
 - *devono essere sommate la media aritmetica delle spese correnti impegnate di cinque annualità di bilancio e la media aritmetica delle spese in conto capitale impegnate sempre di cinque annualità di bilancio;*
 - *da tale somma vanno escluse le spese per rimborso di prestiti (titolo 3°) e le spese per servizi per conto di terzi (titolo 4°);*
 - *gli importi delle spese correnti e in conto capitale devono essere desunti dai rendiconti approvati dall'ente;*
 - *che il quinquennio di riferimento resta fisso ed è riferito al periodo 1999/2003, aggiornabile al periodo 2000/2004;*
 - *sul totale delle spese correnti e in conto capitale, come sopra calcolato, viene determinato il limite massimo del compenso all'organo di revisione singolo in relazione alle attività di cui sopra nel seguente modo:*
 - a) *l'onorario per le verifiche periodiche, se effettuate con cadenza trimestrale, è determinato come segue:*
 - *parametro da Euro zero a Euro 258.228,44: compenso da Euro 516,46 a Euro 619,74;*
 - *parametro da Euro 258.228,45 a Euro 2.582.284,49: compenso da Euro 619,75 a Euro 1.239,50;*
 - *parametro da Euro 2.582.284,50 a Euro 25.822.844,94: compenso da Euro 1.239,51 a Euro 2.478,99;*

- parametro oltre Euro 25.822.844,95: compenso da Euro 2.479,00 a Euro 4.131,66.
- Il compenso per ogni ulteriore verifica richiesta dall'amministrazione o prevista da specifiche normative sarà pari ad un quarto (1/4) dell'importo sopra previsto;*
- b) *l'onorario per il parere sul bilancio e l'onorario per la relazione sul rendiconto sono determinati come segue:*
- parametro da Euro zero a Euro 1.600.000,00: compenso da Euro 516,46 a Euro 774,69;
 - parametro da Euro 1.600.001,00 a Euro 2.500.000,00: compenso da Euro 774,70 a Euro 1.291,13;
 - parametro da Euro 2.500.001,00 a Euro 6.500.000,00: compenso da Euro 1.291,14 a Euro 2.065,83;
 - parametro da Euro 6.500.001,00 a Euro 20.000.000,00: compenso da Euro 2.065,84 a Euro 3.098,74;
 - parametro oltre Euro 20.000.001,00: importo fisso di Euro 3.098,75 per il parere sul bilancio ed importo fisso di Euro 3.098,75 per la relazione sul rendiconto;
- c) *l'onorario per la partecipazione ad ogni riunione e l'espressione di ciascun parere formale è determinato come segue:*
- parametro fino a Euro 1.000.000,00: compenso di Euro 130,00;
 - parametro da Euro 1.000.001,00 a Euro 3.300.000,00: compenso di Euro 170,00;
 - parametro da Euro 3.300.001,00 a Euro 6.400.000,00: compenso di Euro 220,00;
 - parametro oltre Euro 6.400.001,00: compenso di Euro 250,00;
- *per il calcolo del compenso di cui alle lettere a) e b) del punto precedente (fatta eccezione per il parametro "oltre Euro 20.000.001,00") devono essere utilizzate le formule dell'interpolazione di seguito illustrate :*
- "compenso minimo + [(compenso massimo - compenso minimo) / (parametro massimo - parametro minimo) x (tot. spese correnti + c.to capitale dell'ente - parametro minimo)]"
 - per il solo parametro "oltre Euro 25.822.844,95" "compenso base + [(516,46 / 5.164.568,99) x (tot. spese correnti + c.to capitale dell'ente - parametro minimo)]"
- (per "compenso" e per "parametro" si intendono gli importi minimi e massimi relativi alle lettere a) e b) di cui al punto precedente);*
- *il compenso del "collegio" dei revisori è determinato:*
- per i singoli membri in base all'attività svolta da ogni componente per ciascuna tipologia di attività;
 - per il Presidente del collegio un incremento del 25% sull'importo a lui spettante per ciascuna tipologia di attività;
- *nessun tipo di rimborso spese legato al viaggio è previsto in aggiunta al compenso dovuto;*
- *qualora l'organo di revisione inizi o termini la sua funzione in corso d'anno allo stesso spetterà un compenso rapportato alle singole attività svolte;*
- *il nuovo compenso ha decorrenza dal 1° gennaio 2006;*
- *il compenso degli organi di revisione resta soggetto a tutte le imposte, i contributi previdenziali e le ritenute ai sensi di legge.*

8. che nel mese di marzo 2006 la Sezione contabilità ha nuovamente discusso ed approvato un'ulteriore proposta degli organi di revisione che hanno richiesto di aggiornare ogni anno la media quinquennale del totale delle spese correnti ed in conto capitale. Tale richiesta è motivata dal fatto che il quinquennio 2000/2004 non rappresenterebbe correttamente la situazione dell'anno 2006, nel corso del quale si è verificata una sostanziale modifica finanziaria legata al trasferimento di personale da alcuni Comuni alle Comunità montane, in relazione all'esercizio associato obbligatorio di alcune funzioni comunali.

Evidenzia pertanto l'opportunità di accogliere le proposte della Sezione contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione al fatto

che le stesse sono il risultato di un confronto con i rappresentanti degli enti locali e degli organi di revisione e che permettono di commisurare il compenso ai revisori in relazione all'attività svolta dagli stessi.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

richiamati gli artt. 67 e 69 del regolamento regionale 1/1999;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 2968 del 4 settembre 2000 con la quale erano stati fissati i limiti massimi del compenso spettante agli organi di revisione degli enti locali della Regione;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 2 maggio 2006, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal capo Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e), e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di determinare nel modo seguente il limite massimo annuo del compenso spettante all'organo di revisione degli Enti Locali di cui all'art. 1 del regolamento regionale 1/1999 per le funzioni previste dall'art. 67, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e dall'art. 58 dello stesso regolamento:

- 1) il compenso è commisurato all'espletamento delle seguenti attività:
 - a) verifiche periodiche di cassa e di vigilanza: tali verifiche sono previste dall'art. 58, commi 1 e 2, e dall'art. 67, comma 1, lettere c) e f) del regolamento regionale 1/1999;
 - b) parere su bilancio e relazione sul rendiconto: tali pareri sono previsti dall'art. 67, comma 1, lettere b) e d) del regolamento regionale 1/1999. Nell'espressione di tali pareri sono ricomprese tutte le attività connesse tra cui, in particolare, la partecipazione alle sedute del Consiglio, le attività istruttorie, ecc;
 - c) partecipazione, se richiesta, a riunioni di organi collegiali (che non portino all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e del rendiconto) nonché l'espressione di pareri formali (tra cui pareri su variazioni di bilancio e di Relazione Previsionale e Programmatica, altri pareri ecc...): tali attività sono previste dall'art. 67, comma 1, del regolamento regionale 1/1999;

le modalità per le attività di cui sopra sono determinate o nel regolamento di contabilità dell'ente o nell'atto di affidamento dell'incarico o in apposito disciplinare sottoscritto tra le parti;

2) per la definizione del compenso, il totale delle spese correnti e in conto capitale è determinato nel seguente modo:

- devono essere sommate la media aritmetica delle spese correnti impegnate di cinque annualità di bilancio e la media aritmetica delle spese in conto capitale impegnate sempre di cinque annualità di bilancio;
- da tale somma vanno escluse le spese per rimborso di prestiti (titolo 3°) e le spese per servizi per conto di terzi (titolo 4°);
- gli importi delle spese correnti e in conto capitale devono essere desunti dai rendiconti approvati dall'ente;
- l'anno finale del quinquennio da prendere in considerazione corrisponde, per il primo anno, al penultimo esercizio finanziario precedente;
- ogni anno, dopo l'approvazione del rendiconto, sarà preso in considerazione un nuovo quinquennio;
- il compenso spettante all'organo di revisione dovrà quindi essere ricalcolato annualmente, sulla base dei dati aggiornati;

3) sul totale delle spese correnti e in conto capitale, come sopra calcolato, viene determinato il limite massimo del compenso all'organo di revisione singolo in relazione alle attività di cui al punto 1) nel seguente modo:

a) l'onorario per le verifiche periodiche, se effettuate con cadenza trimestrale, è determinato come segue:

- parametro da Euro zero a Euro 258.228,44: compenso da Euro 516,46 a Euro 619,74;
- parametro da Euro 258.228,45 a Euro 2.582.284,49: compenso da Euro 619,75 a Euro 1.239,50;
- parametro da Euro 2.582.284,50 a Euro 25.822.844,94: compenso da Euro 1.239,51 a Euro 2.478,99;
- parametro oltre Euro 25.822.844,95: compenso da Euro 2.479,00 a Euro 4.131,66.

Il compenso per ogni ulteriore verifica richiesta dall'amministrazione o prevista da specifiche normative sarà pari ad un quarto (1/4) dell'importo sopra previsto;

b) l'onorario per il parere sul bilancio e l'onorario per la relazione sul rendiconto sono determinati come segue:

- parametro da Euro zero a Euro 1.600.000,00: compenso da Euro 516,46 a Euro 774,69;
- parametro da Euro 1.600.001,00 a Euro 2.500.000,00: compenso da Euro 774,70 a Euro 1.291,13;
- parametro da Euro 2.500.001,00 a Euro 6.500.000,00: compenso da Euro 1.291,14 a Euro 2.065,83;
- parametro da Euro 6.500.001,00 a Euro 20.000.000,00: compenso da Euro 2.065,84 a Euro 3.098,74;
- parametro oltre Euro 20.000.001,00: importo fisso di Euro 3.098,75 per il parere sul bilancio ed importo fisso di Euro 3.098,75 per la relazione sul rendiconto;

c) l'onorario per la partecipazione ad ogni riunione e l'espressione di ciascun parere formale è determinato come segue:

- parametro fino a Euro 1.000.000,00: compenso di Euro 130,00;
 - parametro da Euro 1.000.001,00 a Euro 3.300.000,00: compenso di Euro 170,00;
 - parametro da Euro 3.300.001,00 a Euro 6.400.000,00: compenso di Euro 220,00;
 - parametro oltre Euro 6.400.001,00: compenso di Euro 250,00;
- 4) per il calcolo del compenso di cui alle lettere a) e b) di cui al punto 3) (fatta eccezione per il parametro “oltre Euro 20.000.001,00”) devono essere utilizzate le formule dell’interpolazione di seguito illustrate :
- “compenso minimo + [(compenso massimo – compenso minimo) / (parametro massimo – parametro minimo) x (tot. spese correnti + c.to capitale dell’ente – parametro minimo)]”
 - per il solo parametro “oltre Euro 25.822.844,95” “compenso base + [(516,46 / 5.164.568,99) x (tot. spese correnti + c.to capitale dell’ente – parametro minimo)]”
- (per “compenso” e per “parametro” si intendono gli importi minimi e massimi relativi alle lettere a) e b) di cui al punto 3);
- 5) il compenso del “collegio” dei revisori è determinato:
- per i singoli membri in base all’attività svolta da ogni componente per ciascuna tipologia di attività;
 - per il Presidente del collegio con un incremento del 25% sull’importo a lui spettante per ciascuna tipologia di attività;
- 6) nessun tipo di rimborso spese legato al viaggio è previsto in aggiunta al compenso dovuto;
- 7) qualora l’organo di revisione inizi o termini la sua funzione in corso d’anno allo stesso spetterà un compenso rapportato alle singole attività svolte;
- 8) il nuovo compenso ha decorrenza dal 1° gennaio 2006;
- 9) il compenso degli organi di revisione resta soggetto a tutte le imposte, i contributi previdenziali e le ritenute ai sensi di legge.